REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO ALLA DENOMINAZIONE "PROSECCO" PER I PRODOTTI COMPOSTI, ELABORATI O TRASFORMATI

Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la richiesta e la relativa autorizzazione all'uso della Denominazione Prosecco per i prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dalla DOC Prosecco, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana ed europea.

Art. 1 - Definizione di prodotto composto elaborato o trasformato a partire dalla DOC Prosecco, che può essere autorizzato all'uso della Denominazione

1. Il prodotto composto a partire dal vino DOC Prosecco non deve contenere alcun altro ingrediente comparabile al vino, ovvero nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l'ingrediente che beneficia della Denominazione.

2. Il prodotto composto a partire dal vino DOC Prosecco deve contenere una quantità significativa di vino DOC Prosecco, tale da dare al prodotto composto un gusto conferito principalmente dalla presenza di tale ingrediente nella sua composizione e peculiarità non rinvenibili in altri prodotti ad esso comparabili.

3. La presentazione del prodotto composto a partire dal vino DOC Prosecco deve veicolare al consumatore il messaggio che la Denominazione utilizzata è l'ingrediente che attribuisce al prodotto composto una caratteristica essenziale.

Art. 2 – Modalità di utilizzo della Denominazione nel prodotto composto elaborato trasformato, nella pubblicità e nella presentazione

1. Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla Denominazione Tutelata nell'etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere significativamente inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la Denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati, nonché nella Denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato.

2. La dicitura "Denominazione di Origine Controllata", o il relativo acronimo "DOC", dovranno essere posti di seguito alla Denominazione tutelata "Prosecco", in modo che sia chiaro - e non

suscettibile di indurre in errore il consumatore - che la Denominazione si riferisce al prodotto a partire dal quale il prodotto è composto e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia il nome della Denominazione tutelata che la dicitura sopramenzionata o il relativo acronimo.

3. Salvo quanto sopra, è vietato l'utilizzo del logo dell'Unione Europea e della Denominazione tutelata nell'etichettatura nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente riferimento alla DOP.

4. La Denominazione potrà essere indicata esclusivamente in lingua italiana, non sono ammesse traduzioni.

5. Nella lista degli ingredienti deve essere indicata la percentuale di incorporazione del Vino Prosecco DOC nel prodotto composto.

Art. 3 – Richiesta di autorizzazione

1. L'operatore che intenda procedere alla richiesta di utilizzazione della Denominazione per un prodotto composto, elaborato o trasformato a partire dalla DOC Prosecco deve far pervenire una richiesta scritta al Consorzio di tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, mediante raccomandata r.r. o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: consorzio.proseccodoc@legalmail.it.

2. La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, corredata da una copia di un documento d'identità, dovrà riportare le seguenti informazioni:
   a) Ragione sociale, sede legale, recapiti, P.IVA e C.F. dell'azienda richiedente;
   b) Dati anagrafici del legale rappresentante;
   c) Bozze etichette, confezioni, brochure, pubblicità, siti web del prodotto per cui si richiede l'autorizzazione;
   d) Scheda tecnica del prodotto per il quale si intende utilizzare il vino Prosecco DOC, idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente art. 1, punto 2 del presente regolamento;
   e) Documentazione idonea a dimostrare i requisiti di cui all'art. 1, punti 1, 2, 3 ed all'art. 2 punti 1, 2, 3, 4, 5, del presente, ivi inclusi i modelli di etichetta e retro-etichetta.

3. L’autorizzazione all’utilizzo della Denominazione Protetta Prosecco nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato è concessa esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato autorizzato di cui è fatta richiesta al Consorzio, e con riferimento all’etichetta e retro-etichetta presentate. L’autorizzazione ha durata di 1 anno.

4. Il soggetto autorizzato è tenuto al pagamento dei costi come fissati nel tariffario definito da parte del Consiglio di amministrazione e al rimborso delle spese sostenute da parte del Consorzio per l’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio dell’autorizzazione.

5. Qualsiasi modifica relativa al confezionamento, all’etichettatura, alla presentazione e pubblicità del prodotto composto, anche se già autorizzato, deve essere trasmessa al Consorzio prima dell’immissione in commercio.

6. Il Consorzio valuta la conformità al presente regolamento delle eventuali modifiche nella presentazione, etichettatura e pubblicità del prodotto composto.

Art. 4 – Controllo

1. Il soggetto autorizzato all’utilizzo del riferimento alla DOC Prosecco dovrà dare prova dell’effettivo impiego di tale vino mediante la tenuta di puntuali registri di carico e scarico.

2. Il soggetto autorizzato ha l’obbligo di garantire che il vino DOC Prosecco sia acquistato da un utilizzatore della Denominazione sottoposto al sistema di controllo.

3. Il soggetto autorizzato deve sottoporsi ai controlli periodici effettuati da parte del Consorzio secondo quanto stabilito dal programma di vigilanza annuale concordato con l’ICQRF.

4. Il soggetto autorizzato dovrà comunicare mensilmente al Consorzio il numero di confezioni di prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento al vino a DOC Prosecco prodotte, unitamente a una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato. Sarà inoltre tenuto a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Gli eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di tutela della DOC Prosecco.

5. Il soggetto autorizzato dovrà stoccare il vino a DOC Prosecco prima della elaborazione, separatamente da altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.

6. Il soggetto autorizzato non ha la facoltà di cedere a terzi, a nessun titolo neanche temporaneo, il diritto ottenuto dal Consorzio all'uso della Denominazione; detto diritto si estinguerà automaticamente in caso di cessazione dell'attività del Soggetto e/o del Prodotto.

7. È vietato utilizzare qualsiasi ulteriore riferimento alla Denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

Art. - 5 Competenze del Consorzio

1. Il Consorzio provvede sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda a mezzo raccomandata r.r. o posta elettronica certificata. La domanda viene accolta ove conforme ai requisiti fissati nel presente Regolamento. La mancata risposta nel termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda si intende reiezione della domanda medesima.

2. Il Consorzio istituisce un registro ove saranno annotati i dati dei soggetti autorizzati, la tipologia del prodotto per il quale è stata concessa l'autorizzazione, nonché le copie delle etichette, confezioni e pubblicità approvate, e le schede tecniche dei prodotti.

3. Il Consorzio vigila sul corretto utilizzo del riferimento della Denominazione tutelata Prosecco e nel caso in cui abbia notizia od accerti che un prodotto composto autorizzato non rispetta il presente Regolamento, ferma la segnalazione alle Autorità di Controllo per i provvedimenti di competenza di queste, provvede in ragione delle fattispecie riscontrate a:
a) revocare l'autorizzazione al produttore del prodotto composto, con conseguente obbligo del soggetto a cessare immediatamente ogni utilizzo della Denominazione;
b) contestare al soggetto autorizzato la non conformità all'autorizzazione rilasciata, assegnando un termine perentorio per la distruzione delle etichette, confezioni e pubblicità del prodotto non conforme, e per l'adeguamento all'autorizzazione;
c) adottare ogni altro provvedimento necessario a tutela della Denominazione.

4. Qualsiasi dubbio nascente dall'interpretazione del presente Regolamento è rimesso al Consorzio di Tutela della DOC Prosecco.